



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 140764 del 17 aprile 2018

OGGETTO: Quesito relativo alla comunicazione di cessazione dell'attività commerciale

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di chiarire se la comunicazione di cessazione di attività sia necessaria quale presupposto ai fini del subingresso nella medesima attività da parte del nuovo operatore, stante la circostanza che nella nuova modulistica standardizzata, approvata in sede di Conferenza Unificata, non sarebbe stata rinvenuta alcuna indicazione circa la comunicazione di cessazione delle attività commerciali disciplinate dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Richiama, in via preliminare, il contenuto dell'articolo 26, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114, il quale dispone che *“E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7”*.

Ciò premesso, nel caso in cui un soggetto titolare intenda cessare definitivamente la propria attività commerciale, la Scrivente ha già avuto modo di precisare che il medesimo è tenuto a darne comunicazione, comunque non preventiva, considerato che ai fini della tempistica il termine da rispettare è quello previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA competente per territorio, ovvero trenta giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell'attività (cfr. nota n. 28904 del 3-3-2015).

Nel caso in cui, invece, un soggetto titolare intenda cedere in proprietà o in gestione l'attività ad altro soggetto, la Scrivente ritiene che, stante la finalità, ove possibile, di eliminare procedure non proporzionate, che il soggetto cedente possa non essere assoggettato all'obbligo della comunicazione.



2

Si ritiene, infatti, che a seguito delle informazioni che il subentrante, sia in qualità di nuovo proprietario che di affittuario, è tenuto a fornire tramite la compilazione del modulo standardizzato adottato con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 (tra le quali anche l'indicazione dell'atto di registrazione dei contratti di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale) il Comune sia in grado di acquisire i dati relativi alla cessazione definitiva o temporanea dell'attività del cedente.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)